

**Edizione di martedì 8 gennaio 2019**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – I° parte**  
di **Guido Martinelli**

## **AGEVOLAZIONI**

**La mini Ires "dimentica" le S.r.l. trasparenti**  
di **Sandro Cerato**

## **IVA**

**Il caos del doppio invio delle fatture di fine anno**  
di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Saldo e stralcio: pronti i modelli per le domande di adesione**  
di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**L'acquisto di carburante va certificato con fattura elettronica**  
di **EVOLUTION**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**  
di **Andrea Valiotto**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – I° parte***

di **Guido Martinelli**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, è ormai pienamente in vigore **la L. 145/2018** che reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019.

Numerosi sono gli interventi normativi che incidono sulla gestione degli **enti senza scopo di lucro**.

Proviamo ad analizzare le novità.

[L'articolo 1, comma 51, L. 145/2018](#) reca l'**abrogazione dell'articolo 6 D.P.R. 601/1973**. La norma consentiva la **riduzione al cinquanta per cento** dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi **Ires**) nei confronti degli enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza, enti culturali in genere dotati di personalità giuridica.

La reazione del mondo del volontariato all'entrata in vigore di questa norma è stata molto forte, tanto da indurre illustri esponenti del Governo a preannunciare una **"marcia indietro"** con un futuro provvedimento legislativo teso a ripristinare l'agevolazione, che, comunque oggi è da intendersi abrogata.

La norma già non avrebbe comunque trovato applicazione nei confronti degli **enti del terzo settore**, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 89, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) (c.d. **"codice del terzo settore"**) a decorrere dal periodo di imposta successivo all'**autorizzazione della Commissione europea** di cui all'[articolo 101, comma 10, del codice](#) citato, e comunque non prima del periodo di imposta successivo alla operatività del **registro unico nazionale del Terzo settore**.

[L'articolo 1, comma 56, L. 145/2018](#) **abroga l'articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018** (convertito con **L. 136/2018**).

Trattasi della **norma**, già criticata (si veda, a tal proposito, il precedente contributo ["Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali"](#)), che poneva in capo ai **cessionari** gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai **contratti di sponsorizzazione e pubblicità** posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che avessero optato per gli adempimenti di cui alla **L. 398/1991**.

Il venir meno di questa norma non risolve, però, **i numerosi dubbi interpretativi che ancora**

**sono legati all'applicazione del comma precedente** che esonera dall'obbligo della fattura elettronica tutti gli enti senza scopo di lucro che abbiano optato per la **L. 398/1991** *“e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali **proventi per un importo non superiore a euro 65.000**”* prevedendo, invece, in presenza di maggiori ricavi la necessità di assicurarsi *“che la fattura sia emessa **per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo di imposta**”*.

I **punti oscuri** della norma, sui quali appare necessario un urgente chiarimento, sono i seguenti:

1. Se l'**associazione in 398/91** con **volume d'affari superiore a 65.000** euro volesse emettere fattura ad un'altra associazione in **regime 398**, chi provvede?
2. Il **cessionario committente o soggetto passivo di imposta dovrà emettere una fattura in nome e per conto oppure emettere un'autofattura da assoggettare al regime di inversione contabile?** I *software* che elaborano le fatture elettroniche prevedono la possibilità di emettere la fattura elettronica in nome e per conto? **Come può l'ente senza scopo di lucro assicurarsene?**
3. Cosa succede se il cliente – nel rispetto del principio di inversione – emette una fattura indicando un **importo diverso da quello contrattualmente convenuto**? Prevale quanto indicato nel contratto e soprattutto quanto risulta dal pagamento tracciabile o prevale quanto indicato nella fattura elettronica? Quali sono i **profili di responsabilità** del cliente dell'associazione?
4. **Come si calcola il volume dei 65.000 euro?** È necessario tener conto degli importi fatturati o degli importi che concorrono alla formazione della base imponibile? (i **rapporti convenzionati**, ex [articolo 143 Tuir](#), con la Pubblica Amministrazione concorrono o meno alla formazione del *plafond* dei 65.000? I contributi assoggettati a ritenuta ai sensi dell'[articolo 28 D.P.R. 600/1973](#) sono da calcolare oppure no?) Le **entrate commerciali non connesse** alle attività istituzionali, concorrono, o meno, al *plafond* dei 65.000 euro? Se nel corso del periodo di imposta successivo supero il *plafond*, posso continuare ad emettere fattura cartacea fino alla fine del periodo?
5. L'associazione in 398 deve fare qualcosa per la **conservazione elettronica delle fatture emesse** per suo conto dal cliente?
6. Qualora il contribuente emetta **fattura per una prestazione di servizi non connessa alle attività istituzionali** e conseguentemente da assoggettare agli adempimenti e modalità di liquidazione delle imposte ordinarie, in relazione a tali prestazioni si configura l'obbligo di emissione diretta della fattura elettronica o la semplificazione è legata semplicemente all'**opzione del regime 398**?
7. Permane l'obbligo di emissione di fatturazione elettronica nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni**? Quali sono gli **obblighi di conservazione** connessi?

A questo punto una riflessione si impone.

Essendo questa una norma che, nelle originarie intenzioni, doveva avere **ragioni di semplificazione**, che così non appare alla luce dei numerosi dubbi sopra elencati che inducono al rischio di non applicarla correttamente, **la scelta potrebbe essere** quella di decidere, da

parte degli enti che applicano la **L. 398/1991** di non applicarla e **di procedere sempre e comunque, in presenza di ricavi commerciali, ad emettere fattura elettronica.**

Non credo che un comportamento di questa natura possa essere in alcun modo sanzionato e ritengo che oggi, in presenza delle perplessità sopra evidenziate, questo costituisca per le associazioni, il **comportamento più conveniente e meno rischioso.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La mini Ires "dimentica" le S.r.l. trasparenti***

di **Sandro Cerato**

La nuova norma agevolativa c.d. “mini Ires” sembra aver dimenticato le **società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)**, in quanto l’ambito normativo di applicazione si riferisce testualmente alle sole **società trasparenti** di cui all'[articolo 115 Tuir](#) (cd. “grande” trasparenza), mentre, con riferimento ai soggetti Irpef, si citano giustamente solo le **imprese individuali** e le **società di persone commerciali**.

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l'[articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una **nuova agevolazione che prevede la riduzione di 9 punti dell'Ires** (o dell'Irpef) al minor importo che risulta dal confronto tra i due seguenti parametri:

- **utili dell'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili** (rientrano in tale ambito, ad esempio, riserve per valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, quelle per utili su cambi non realizzati, ecc.);
- **sommatoria tra investimenti in beni strumentali nuovi** (a loro volta presi in base al minore tra ammortamenti dell'anno e “delta” positivo tra costo fiscale degli stessi al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2018) e **costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato**.

Relativamente **all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione**, che produrrà i primi effetti a partire dal **periodo d'imposta 2019**, il **comma 28** precisa che si rende applicabile alle **società ed agli enti indicati nell'[articolo 73 Tuir](#)**, e quindi a tutte le **società di capitali** ed agli **enti** (per quelli non commerciali limitatamente all'eventuale attività commerciale esercitata).

Il successivo **comma 31** si occupa dei soggetti Ires che hanno optato per il **consolidato fiscale nazionale** ([articoli da 117 a 129 Tuir](#)), ovvero per quello **mondiale** ([articoli da 130 a 142 del Tuir](#)) stabilendo in buona sostanza il **trasferimento dell'agevolazione**, determinata in capo a ciascuna consolidata, alla capogruppo che determina l'imponibile di gruppo.

Per quanto riguarda invece le **società che hanno optato per la trasparenza fiscale**, il **comma 32** richiama solamente l'[articolo 115 Tuir](#), che, come noto, disciplina la **trasparenza tra società di capitali** (cd. “grande” trasparenza) stabilendo che l'agevolazione è determinata dalla società partecipata ed è trasferita alle società partecipanti in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Infine, il **comma 33** si occupa di disciplinare la modalità di utilizzo dell'agevolazione per i **soggetti Irpef**, richiamando le **imprese individuali**, le **società in nome collettivo** ed in **accomandita semplice** in **contabilità ordinaria**, prevedendo poi la possibilità di fruire dell'agevolazione anche per le **imprese in semplificata** (in presenza di determinate condizioni che consentano di determinare gli utili accantonati).

Nulla viene detto in merito alle **società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)**, per le quali sembrerebbe quindi precluso l'accesso all'agevolazione, il che non pare accettabile trattandosi di soggetti Ires di cui all'[articolo 73 Tuir](#) al pari delle altre che non hanno optato per la trasparenza.

Anche per tali società, quindi, parrebbe logico ritenere che **l'agevolazione, determinata dalla società, sia trasferita ai soci** (persone fisiche) e da questi utilizzata secondo le regole disposte dal **comma 33 dell'articolo 1** in questione, ossia riducendo di 9 punti percentuali l'Irpef gravante sul reddito complessivo dei soci stessi, partendo da quello soggetto ad aliquota più elevata.

Sul punto, tuttavia, è necessaria almeno un'interpretazione in tal senso dell'Agenzia delle entrate, o, meglio ancora, una **modifica normativa** che corregga la "dimenticanza".

## IVA

---

### ***Il caos del doppio invio delle fatture di fine anno***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **diritto alla detrazione** dell'Iva può essere esercitato dal momento in cui si verificano **due presupposti**: uno **sostanziale**, rappresentato dall'**effettuazione** dell'operazione, e uno **formale-fattuale**, consistente nella **ricezione** della **fattura** di acquisto.

Il Decreto fiscale (**D.L. 119/2018**) è intervenuto su questo secondo requisito modificando il **comma 1** dell'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#) che ora prevede:

- in linea generale, che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione dell'Iva relativa a fatture ricevute e registrare **entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello di effettuazione dell'acquisto. Il principio opera anche per i **contribuenti che liquidano l'imposta trimestralmente**; sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia **ricevuta e registrata** entro il **giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre**;
- che l'Iva relativa a fatture di acquisto **ricevute l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione** dell'operazione **deve essere detratta nell'anno di ricevimento**, ancorché il documento pervenga entro il termine per la liquidazione dell'imposta del mese di dicembre dell'anno in cui l'operazione è effettuata (quindi entro il 15 gennaio dell'anno successivo).

Con l'avvento dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, decorrente dal 1° gennaio 2019, se il fornitore **non emette** la **fattura elettronica**, trasmettendola al SdI, la fattura **non** si considera fiscalmente **emessa**. Pertanto, il cessionario/committente (titolare di partita Iva) **non dispone di un documento fiscalmente valido e non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva**.

Preso atto di tale quadro d'insieme, potrebbero sorgere non pochi problemi sotto il profilo della "gestione della detrazione" allorquando il fornitore, con riferimento alle **fatture di fine 2018**, abbia effettuato un **doppio invio** trasmettendo al proprio cliente, sia il **documento cartaceo**, sia la **fattura elettronica** attraverso il SdI, anche solo per "provare" il funzionamento del nuovo sistema.

Il caso è quello in cui una **fattura datata 31 dicembre 2018** sia stata **inviata** dal fornitore:

- in forma **cartacea**, contestualmente alla merce (cd. fattura accompagnatoria), o in **pdf**, via e-mail, e sia giunta al cliente **entro la mezzanotte dello stesso giorno**, ma anche
- attraverso il **SdI** e sia stata **ricevuta dal cliente il 2 gennaio 2019**.

Davanti a una siffatta situazione l'acquirente come si deve comportare? Ai fini della detrazione dell'Iva, va data rilevanza alla **ricezione** del **documento cartaceo/analogico**, avvenuta nel 2018, oppure alla **ricezione** del **file xml**, avvenuta nel 2019? Ipotizzando che l'acquirente sia un contribuente mensile, nel primo caso l'Iva potrà essere portata in detrazione già nella **liquidazione di dicembre 2018**, mentre nella seconda ipotesi l'imposta potrà essere recuperata dalla **liquidazione del mese di gennaio 2019**.

In altri termini, scegliere l'una o l'altra strada potrebbe cambiare di non poco l'importo dell'Iva da versare già entro il **prossimo 16 gennaio**; inoltre, la scelta potrebbe avere un impatto rilevante sul prossimo **acconto Iva** da versare il 27 dicembre 2019 laddove, anche per non incorrere in sanzioni, si optasse per il **metodo storico**.

Seppur in un contesto di incertezza, proviamo a individuare quando la detrazione potrebbe essere esercitata già nella **liquidazione di dicembre 2018**, senza che ciò presti il fianco a **possibili contestazioni** da parte del Fisco.

Prima di tutto va tenuto conto che l'**obbligo** della fattura elettronica è scattato il 1° gennaio 2019; pertanto, le **fatture 2018** emesse in forma cartacea o analogica devono ritenersi **validi documenti** ai fini della **detrazione dell'Iva**.

Il secondo passaggio è quello di riuscire ad attribuire **data certa** alla **ricezione** del documento cartaceo o analogico. In base alle indicazioni della [circolare 1/E/2018](#), *"Per quanto concerne la verifica del momento in cui la **fattura d'acquisto** è stata ricevuta dal **cessionario/committente**, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da **posta elettronica certificata** o da **altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo**) da una **corretta tenuta della contabilità**".*

Pare, quindi, di poter affermare che, laddove la **ricezione** della fattura di acquisto nell'anno 2018 risulti dalla **pec** (o da **raccomandata con ricevuta di ritorno**, in tal caso però il documento avrebbe dovuto essere inviato qualche giorno prima del 31 dicembre 2018), deve essere **fatto salvo** il diritto dell'acquirente di detrarre la relativa Iva già nella **liquidazione del mese di dicembre 2018**.

Diversamente, la **semplice e-mail** o la **consegna a mano** non sono idonei ad attribuire data certa alla ricezione della fattura di acquisto. Pertanto, in questi casi, atteso che non si può dire che il Sdl non rappresenti uno dei *"**sistemi che attestino la ricezione del documento**"*, e che quindi **non dovrebbe bastare l'avvenuta contabilizzazione nel 2018**, volendo assumere un **comportamento prudente**, occorrerà far slittare la detrazione nell'anno 2019.

Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E  
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

Scopri le sedi in programmazione >



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Saldo e stralcio: pronti i modelli per le domande di adesione***

di **Lucia Recchioni**

Sono disponibili da ieri, **7 gennaio**, sul [sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione](#), i modelli per poter accedere alla nuova procedura di **saldo e stralcio delle cartelle**.

Come noto, infatti, la **Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha introdotto la possibilità di **pagare in misura ridotta** i debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**.

Più precisamente, il beneficio trova applicazione limitatamente ai carichi derivanti dall'**omesso versamento**:

- di **imposte** risultanti dalle **dichiarazioni annuali** e dalle **attività di liquidazione automatica** previste dall'[articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#), con esclusione di quelli richiesti a seguito di **accertamento**;
- dei **contributi** dovuti dagli iscritti alle **casce previdenziali professionali** o alle **gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di **accertamento**.

La misura interessa esclusivamente i **contribuenti persone fisiche** che versano in una grave e comprovata **situazione di difficoltà economica**, ovvero che presentano un **Isee del nucleo familiare** non superiore a **euro 20.000**.

L'agevolazione consiste nella totale **esclusione** dal pagamento delle **sanzioni** e degli **interessi di mora**, nonché di una parte, anche consistente, di importi dovuti a titolo di **capitale** e **interessi di ritardata iscrizione a ruolo**.

Più precisamente, è richiesto il versamento delle seguenti percentuali di **capitale** e **interessi di ritardata iscrizione a ruolo**:

- **16%** delle somme dovute, se l'Isee del nucleo familiare è inferiore o uguale a **8.500 euro**;
- **20%**, se l'Isee è compreso tra **8.500,01 e 12.500 euro**;
- **35%**, se l'Isee è compreso tra **12.500,01 e 20.000 euro**,
- **10%**, indipendente dal valore dell'Isee del suo nucleo familiare, **se il contribuente allega alla domanda copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione** di cui all'[articolo 14 ter L. 3/2012](#).

Sono tuttavia in ogni caso **dovute**:

- le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio**,
- le spese per **procedure esecutive** e **diritti di notifica**.

Per aderire al nuovo **"Saldo e stralcio"** è necessario presentare, entro il **30 aprile 2019**, il [Modello SA-ST](#):

- **a mezzo pec** alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una **copia del documento di identità**,
- presso gli **Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Entro il prossimo **31 ottobre** sarà quindi trasmessa al contribuente una **comunicazione** contenente l'**ammontare complessivo** delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con indicazione delle **date di scadenza** e degli **importi** delle singole **rate di pagamento** (si ricorda, a tal proposito, che è concessa al contribuente la possibilità di richiedere il pagamento in **5 rate** fino al **31.07.2021**).

In caso di **mancato accoglimento** del "Saldo e stralcio" sarà invece inviata al contribuente un'apposita **comunicazione** indicante i **motivi del diniego**, con avviso dell'**automatica inclusione** nei benefici della c.d. **"rottamazione-ter"**.



## IVA

---

### ***L'acquisto di carburante va certificato con fattura elettronica***

di **EVOLUTION**

La **limitazione** all'esercizio della detrazione prevista per l'acquisto o l'importazione dei veicoli a utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della [lettera d\) dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), per:

- l'acquisto di **carburanti** o **lubrificanti**;
- le spese di **custodia, manutenzione, riparazione** e **impiego**;
- le prestazioni di **noleggio, locazione** operativa e **leasing**;
- i **pedaggi stradali**.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della **commercializzazione e distribuzione dei carburanti**, il [comma 923 dell'articolo unico della L. 205/2017](#) ha aggiunto alla [lettera d dell'articolo 19-bis1](#) del decreto Iva il seguente periodo: *"L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal **pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

Il nuovo obbligo è decorso a partire **dal 1° luglio 2018**.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, **ai fini della detrazione dell'Iva**, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di **benzina** e **gasolio**, effettuati presso i distributori stradali, **con mezzi che ne assicurino la tracciabilità**.

Secondo il **provvedimento 4 aprile 2018**, si considerano **idonei** a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1. gli **assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i **vaglia cambiari** e **postali**;
2. quelli **elettronici** previsti all'[articolo 5, D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con **determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014**, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  - **addebito diretto**;
  - **bonifico** bancario o postale;
  - **bollettino** postale;
  - **carte di debito**, di **credito**, **prepagate** ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'**addebito in conto corrente**.

Inoltre, sono considerati **mezzi di pagamento validi**:

- le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici **contratti di netting** che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
- le **carte** (ricaricabili o meno) e i **buoni**, che permettono alle imprese e ai professionisti di **acquistare esclusivamente** i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo **comma 926**, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, doveva essere **soppressa la scheda carburante**. Il Legislatore è però intervenuto con il D.L. 79/2018 **facendo slittare l'abrogazione della scheda carburante al 1° gennaio 2019**.

In particolare **dal 1° gennaio 2019**, ai fini della **detrazione** dell'Iva relativa agli **acquisti di carburante**, è necessario:

- oltre che effettuare il pagamento con mezzi tracciati;
- **entrare in possesso della fattura elettronica**. Il distributore – o la società petrolifera – è, infatti, obbligato a **certificare** l'acquisito con l'emissione della **fattura elettronica verso gli acquirenti soggetti passivi d'imposta**.

*Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.*

**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Disegnato da: volare / Grafica / Firenze

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

**12 dicembre 1969**



Mirco Dondi

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

Uno dei più gravi atti terroristici compiuti nel nostro paese, raccontato con uno sguardo incrociato sulle vittime, gli esecutori, i servizi segreti e i politici. Come per le bombe sui treni di agosto, colpire in più punti è una tecnica per «provocare un'ondata spontanea di panico fra la popolazione», aspetto che induce a ritenere più forte e ramificata l'organizzazione che ha eseguito gli attentati. È anche un modo per gli attentatori di porsi in una posizione di maggiore minaccia nei confronti dello Stato. Il 12 dicembre nel centro di Milano, a dieci minuti di cammino da Piazza Fontana, è rinvenuto un ordigno inesplosivo alla Banca Commerciale nella sede di Piazza della Scala. È probabilmente l'unico intoppo in un piano di esecuzione che, negli altri luoghi, non ha lasciato tracce dei suoi esecutori. Intorno alle 16,25 un impiegato, Rodolfo Borroni, trova una borsa nera in vilpelle da lavoro, vicino all'ascensore del pianterreno riservato ai soli dirigenti dell'istituto. Un episodio inconsueto, in una sede ben sorvegliata e non frequentata quanto la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il dirigente in sede della Commerciale apre la borsa e vi trova una cassetta metallica portavalori Juwel. Immaginando che possa contenere materiale prezioso, la ripone in un salottino riservato chiudendo la porta a chiave. Soltanto quando si apprende la notizia della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura il contenuto si profila letale. L'ordigno viene spostato dalla polizia nei sotterranei. Esaminando la cassetta, pur non avvertendo alcun ticchettio, gli esperti si convincono che vi sia contenuta una bomba. L'ingegnere Teonesto Cerri, considerato un perito preparato, ipotizza che si tratti di un congegno a trappola con il quale i tentativi di disinnescio

porterebbero all'esplosione. Alle 21,15 si decide di far brillare l'ordigno con una carica di dinamite, interrando in una buca appositamente scavata nel giardino interno della banca e proteggendo il contorno con dei sacchi di cemento. Nonostante le precauzioni, le vetrine vicine vanno in frantumi, crolla un pezzo di cornicione, sono disintegrati 10 sacchi di cemento e si apre una buca di oltre mezzo metro nel terreno. Colpire l'Altare della Patria è un atto che può servire a rendere credibile la progettata inversione di responsabilità, riversandola dall'area nera all'area rossa. Lo sfregio all'Altare della Patria equivale a un simbolico attentato alla nazione, un atto di disprezzo indirizzato al mondo militare. Dagli effetti delle detonazioni, è notevole la potenza della bomba piazzata alla Banca Commerciale di Milano, ordigno analogo a quello esploso alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma. Colpire in luoghi centrali diventa, assieme all'attacco ai treni, una precisa strategia terroristica. Colpire nel centro della città acuisce simbolicamente il senso della ferita poiché lì ci sono i luoghi che, più di altri, connotano l'identità della città.

## 21 lezioni per il XXI secolo



Yuval Noah Harari

Bompiani


Prezzo – 24,00

Pagine – 528

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. "21 lezioni per il XXI secolo" si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti dell'agenda globale contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? Sta per scoppiare una nuova guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che cosa si può fare per contrastare l'epidemia di notizie false? Quali civiltà domineranno il pianeta: l'Occidente, la Cina, l'Islam? L'Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? Il nazionalismo può risolvere i problemi causati dalla disuguaglianza e dai cambiamenti climatici? In che modo potremo difenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? Miliardi di noi possono a stento permettersi il lusso di approfondire queste domande, perché siamo pressati da ben altre urgenze: lavorare, prenderci cura dei figli o dare assistenza ai genitori anziani. Purtroppo la storia non fa sconti. Se il futuro dell'umanità

viene deciso in vostra assenza, poiché siete troppo occupati a dar da mangiare e a vestire i vostri figli, voi e loro ne subirete comunque le conseguenze. Certo è parecchio ingiusto; ma chi ha mai detto che la storia è giusta? Un libro non può dare alla gente né cibo né vestiti, ma può fare e offrire un po' di chiarezza, contribuendo ad appianare le differenze nel gioco globale. Se questo libro servirà ad aggiungere al dibattito sul futuro della nostra specie anche solo un ristretto gruppo di persone, allora avrà raggiunto il suo scopo.

## **L'emporio dei piccoli miracoli**



Keigo Higashino

Sperling & Kupfer


Prezzo – 18,50

Pagine – 350

Tre giovani ladri un po' pasticcioni – Sh?ta, K?hei e Atsuya – hanno appena svaligiato una casa in una piccola cittadina di campagna, quando vengono lasciati a piedi dall'auto con cui sarebbero dovuti scappare. Decidono allora di nascondersi in un vecchio negozietto che sembra abbandonato, l'Emporio Namiya. Nel cuore della notte, però, succede qualcosa di strano: una lettera viene infilata sotto la serranda abbassata del negozio. È una richiesta di aiuto, indirizzata all'anziano proprietario dell'Emporio, che anni addietro era diventato celebre perché dispensava massime di saggezza e consigli di vita a chiunque gli chiedesse una mano. I tre, così, decidono di fare le sue veci e depositano una risposta scritta fuori dalla porta. Sh?ta, K?hei e Atsuya, pensando di aver risolto la questione, tornano a discutere della fuga all'alba, ma dopo qualche istante giunge la replica, e questa volta capiscono che incredibilmente quelle lettere sono inviate da qualcuno che vive nel 1979, più di trent'anni indietro rispetto al loro presente. Da quel momento, le lettere di aiuto si moltiplicano, inviate da nuovi mittenti, ognuno con i propri problemi, tutti diversi e tutti complicati. Coinvolti in quella bizzarra macchina del tempo, i tre ladri decideranno di prestare il proprio aiuto a tutti quelli che lo richiedono, provando con le loro risposte a cambiare, in meglio, il passato. Scegliendo il miglior destino possibile per quei perfetti sconosciuti.



## Middle England



Jonathan Coe

Feltrinelli

Prezzo – 19,00

Pagine – 400

Tornano alcuni personaggi de *La banda dei brocchi* e di *Circolo chiuso*: Benjamin e Lois Trotter e i loro amici, che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che avanza. Ma l'attenzione del nuovo tragicomico romanzo del bardo inglese dei nostri tempi si concentra sui membri più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, ricercatrice universitaria idealista, che dopo un matrimonio poco probabile fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive idee politiche si sono fatte sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni come il nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e gli animi. Del pubblico, racconta le elezioni del primo governo di coalizione di tutta la storia britannica, le rivolte del 2011, i Giochi olimpici del 2012 e, naturalmente, il tellurico referendum per la Brexit del 2016. Del privato, mostra come questi eventi impattino sulle vite dei Trotter, una tipica famiglia delle Midlands inglesi.

## L'ultima volta che siamo stati bambini



Fabio Bartolomei

Edizioni e/o

Prezzo – 16,00



Pagine – 208

Cosimo, Italo e Vanda sono bambini di appena dieci anni con i sogni, la voglia di scoprire il mondo e la spensieratezza dell'infanzia intrappolate dalla Seconda guerra mondiale. Mentre l'intera nazione vacilla, i tre, di fronte alla scomparsa di un amico, non hanno dubbi: devono partire per una missione di soccorso. La loro fuga darà il via a una seconda, disperata missione di soccorso, quella di una suora e di un militare in convalescenza che subito si mettono sulle loro tracce. La speranza di raggiungere i piccoli fuggiaschi in poche ore si dimostra fin dall'inizio un imperdonabile errore di calcolo. Equipaggiati con l'incoscienza che è patrimonio di ogni bambino, un'amicizia che diventa più forte di giorno in giorno e una misteriosa mappa, Cosimo, Italo e Vanda portano avanti con caparbia la loro missione, tra avventure spericolate e voglia di libertà pagata a caro prezzo. Titolo: l'ultima volta che sia



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)